

Decreto federale sull'acquisto di materiale da guerra (Programma d'armamento 1979)

del 25 settembre 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 1979 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ Gli acquisti di materiale da guerra (programma d'armamento 1979) indicati nel messaggio del 14 febbraio 1979 sono approvati.

² Un credito complessivo di 546 milioni di franchi, secondo la lista degli acquisti recata in allegato, è aperto all'uopo.

Art. 2

¹ I crediti annui necessari sono iscritti nel bilancio di previsione.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto. Esso può procedere, entro i limiti del credito complessivo, a trasferimenti di lieve entità tra i singoli crediti d'opera.

Art. 3

¹ Il presente decreto, che non è d'obbligatorietà generale, non sottostà a referendum.

² Esso entra in vigore il giorno della promulgazione.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 1979

Il presidente: Luder

Il segretario: Sauvant

Consiglio nazionale, 18 settembre 1979

Il presidente: Generali

Il segretario: Zwicker

¹⁾ FF 1979 I 641

Elenco degli acquisti

Progetti d'armamento	Fr.
1. Fanteria	124 000 000
2. Condotta e trasmissioni	36 000 000
3. Aviazione e difesa contraerea	349 000 000
4. Equipaggiamento personale	37 000 000
Totale	546 000 000

Decreto federale sull'acquisto di materiale da guerra (Programma d'armamento 1979) del 25 settembre 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.10.1979
Date	
Data	
Seite	945-946
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 978

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.